

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4309

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LA RUSSA, GIORGIA MELONI, RAMPPELLI, CIRIELLI, MURGIA, NASTRI, PETRENGA, RIZZETTO, TAGLIALATELA, TOTARO

Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 17 febbraio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — La vigente legge elettorale per la Camera dei deputati, approvata nella primavera del 2015 e nota come *Italicum* (legge n. 52 del 2015), è il frutto di una forzatura parlamentare portata avanti dal partito di maggioranza nella convinzione di riuscire a conseguire un determinato risultato elettorale alle prossime consultazioni politiche.

Durante l'intero *iter* del provvedimento le critiche sono state numerose e le proteste delle opposizioni a dir poco vivaci, e questo non è stato diverso neanche nel corso della terza lettura alla Camera, anche dopo che il Senato aveva apportato correzioni significative, intese quanto meno a ridurre la miriade di eccezioni di incostituzionalità cui la legge era esposta.

Alcuni di questi profili di incostituzionalità sono stati giustamente sollevati proprio dinnanzi alla Corte costituzionale, la cui recente pronuncia, emessa lo scorso 27 gennaio, ha confermato quanto già era stato denunciato nel corso del dibattito parlamentare.

In particolare, il comunicato emesso annuncia che la Corte ha « rigettato la questione di costituzionalità relativa alla previsione del premio di maggioranza al primo turno e ha, invece, accolto le questioni relative al turno di ballottaggio, dichiarando l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che lo prevedono. Ha inoltre accolto la questione relativa alla disposizione che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il

proprio collegio d'elezione. A seguito di questa dichiarazione di incostituzionalità, sopravvive comunque, allo stato, il criterio residuale del sorteggio ».

Soprattutto costituiva un'evidente distorsione del meccanismo elettorale, contravvenendo al principio della rappresentanza politica come codificato dalla Costituzione, l'attribuzione di un premio di maggioranza in seguito a un secondo turno di votazione, da cui poteva conseguire che una forza politica, la quale non avesse raggiunto il risultato necessario per l'attribuzione del premio al primo turno, potesse poi ottenerlo con un risultato anche molto inferiore a seguito del turno di ballottaggio.

Per quanto riguarda, invece, la questione dell'opzione consentita ai capilista eletti in più collegi, con facoltà di decidere in una fase successiva al voto quale seggio scegliere, anch'essa mina il principio di rappresentanza, posto che tale meccanismo di fatto priva l'elettore della certezza di chi risulterà eletto nel collegio in cui ha votato.

A seguito della propria pronuncia sull'*Italicum*, la Corte costituzionale ha anche precisato che « all'esito della sentenza, la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione ».

Tuttavia, la rieiezione della riforma costituzionale, come è noto, ha lasciato inalterato un sistema bicamerale perfetto che, avendo la legge n. 52 del 2015 disciplinato solo il metodo elettorale per la Camera dei deputati, risulterebbe, ad oggi, regolato da sistemi elettorali diversi che potrebbero dare luogo alla formazione di maggioranze diverse nei due rami del Parlamento, con tutte le ripercussioni negative del caso.

Proprio partendo da questa considerazione abbiamo ritenuto opportuno elaborare una proposta di legge elettorale che incida sui meccanismi di elezione di entrambi i rami del Parlamento e, al contempo, preveda alcuni importanti correttivi alla disciplina dell'*Italicum*, partendo dalle censure formulate dalla Corte costituzionale.

La presente proposta di legge è, quindi, articolata in due parti e va a modificare sia il testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che comprende anche le ultime modifiche apportate con l'*Italicum*, sia il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

Il testo proposto, in primo luogo, abolisce il ballottaggio, vincolando, di conseguenza l'attribuzione del premio di maggioranza al risultato conseguito al primo turno, che rimane l'unico.

Proprio con riferimento al premio di maggioranza, introduce poi significative correzioni, ancorandolo a una soglia più bassa di voti validi conseguiti, pari al 37 per cento, e riducendo a 330 il numero di seggi assegnati nel caso di aggiudicazione del premio; inoltre, viene introdotto il premio di governabilità, ossia un meccanismo che prevede l'attribuzione di un numero di seggi ulteriore, laddove nessuna forza politica o coalizione di forze politiche consegua un risultato pari o superiore al 37 per cento, in favore della lista o coalizione di liste che ottenga il miglior risultato in termini di voti validi espressi raggiungendo una percentuale compresa tra il 32 e il 37 per cento.

Alla Camera il premio di governabilità è determinato nell'attribuzione di 26 seggi; al Senato, poiché il premio è assegnato su base regionale, esso consiste nella metà del premio che sarebbe spettato alla lista vincente se avesse raggiunto il 37 per cento. Al Senato, inoltre – ed è questa una reale innovazione – il premio di governabilità, come quello di maggioranza, è assegnato alla lista o alla coalizione di liste a condizione che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi nella singola regione e abbia anche ottenuto il miglior risultato in ambito nazionale, raggiungendo il 37 per cento per il premio di maggioranza o almeno il 32 per cento per il premio di governabilità.

Questo sistema di attribuzione dei seggi al Senato su base regionale persegue lo scopo di una migliore governabilità e agisce nel senso di una maggiore omogeneità del risultato elettorale e quindi della composizione dei due rami del Parlamento, come

auspicato anche dal Presidente della Repubblica.

Come già rilevato, la presente proposta di legge reintroduce anche la possibilità per le forze politiche di collegarsi in coalizioni, con l'unico limite che queste, al livello nazionale, devono essere formate da liste presenti in almeno tre regioni.

Per quanto attiene, invece, alle soglie di sbarramento per accedere alla ripartizione dei seggi, alla Camera si mantiene la soglia unica al 3 per cento, mentre le tre attualmente vigenti per il Senato sono ridotte a due: una, stabilita al 6 per cento, per le coalizioni e le liste singole; la seconda, stabilita al 3 per cento, per le liste coalizzate, che possono così essere ammesse alla distribuzione dei seggi nelle singole regioni ove superino tale soglia.

Con riferimento al Senato, poi, la presente proposta di legge disciplina anche l'espressione delle preferenze, che sono una o due, a condizione che siano destinate a candidati di sesso diverso, analogamente a quanto previsto per l'elezione della Camera, al fine di porre rimedio alla pronuncia di incostituzionalità che aveva colpito il testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993 proprio nella parte in cui non consentiva all'elettore di esprimere una preferenza tra i candidati.

La proposta di legge interviene altresì sulla disciplina dei capilista per l'elezione della Camera. In primo luogo è conferito un maggior grado di determinatezza alla scelta del collegio di elezione da parte del capolista che risulti eletto in più collegi: ciò si ottiene prevedendo che, tra questi, il seggio assegnato sia quello del collegio nel quale il partito di appartenenza del candidato ha conseguito il minor numero di voti validi espressi. In secondo luogo si interviene sui capilista sopprimendo il limite alle candidature multiple, al fine di consentire alle forze politiche che lo desiderino di utilizzare questo strumento anche per indicare implicitamente il proprio candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri.

Infine, la presente proposta di legge introduce un importantissimo strumento di democrazia diretta, le elezioni primarie, per la selezione del capo della coalizione e del capo della lista singola composta da più forze politiche associate.

Il procedimento previsto è strutturato in forma molto essenziale al fine di consentire a tutti i partiti, che concorrano singolarmente o nell'ambito di una coalizione, di impiegare questo strumento anche quando i tempi siano ridotti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – *1.* La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico, a loro volta suddivise in cento collegi plurinominali, individuati dal decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122, con l'eccezione delle circoscrizioni del Trentino-Alto Adige/Südtirol e della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in cui l'elezione ha luogo, rispettivamente, in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, e in un unico collegio uninominale determinato ai sensi degli articoli 92 e 93 del presente testo unico.

3. Fatta eccezione per quelli spettanti alla circoscrizione Estero, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, ai sensi degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza o di un premio di governabilità ».

2. L'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. – *1.* Nessuno, con eccezione dei capilista, può essere candidato in più di un collegio, neppure se di un'altra circoscrizione.

2. Il numero dei candidati capilista delle liste presentate con il medesimo contrassegno in ciascuna circoscrizione non può superare, per ciascun sesso, il 60 per cento del totale ».

3. L'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti cittadini, il cui libero esercizio è garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista e il nominativo del candidato capolista. L'elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per candidati di sesso diverso, compreso quello che lo stesso intenda eventualmente assegnare al candidato capolista, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati prescelti nelle apposite linee orizzontali ».

4. Il quinto comma dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.

5. L'articolo 14-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 14-*bis*. — 1. I partiti e i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti e i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il

cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

4. Il capo della coalizione, da indicare ai sensi del comma 3 del presente articolo, è scelto mediante lo svolgimento di elezioni primarie, disciplinate dall'articolo 14-ter. È scelto altresì, al medesimo fine, mediante lo svolgimento di elezioni primarie il capo della lista non coalizzata composta da più forze politiche associate, di cui all'articolo 31, comma 2, quarto periodo.

5. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.

6. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale, che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi ».

6. Dopo l'articolo 14-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo sostituito dal presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 14-ter. — 1. Il capo della lista o della coalizione di liste può essere individuato attraverso lo svolgimento di elezioni primarie nazionali. In tale caso il regolamento delle elezioni primarie nazionali deve essere depositato presso il Ministero dell'interno. Il deposito avviene a cura degli organizzatori, rappresentanti di almeno un gruppo politico costituito in uno dei due rami del Parlamento, ovvero a cura di cinquanta parlamentari ovvero mediante presentazione di quarantamila firme, di cui almeno mille per ciascuna regione, ad esclusione della Valle d'Aosta.

2. Il Ministero dell'interno, nei sette giorni successivi al deposito del regolamento di cui al comma 1, verifica l'assenza di violazioni di legge e trasmette il regolamento alle prefetture-uffici territoriali del Governo, incaricate di sovrintendere alla regolarità dell'elezione primaria e dello spoglio delle schede di voto, secondo le direttive del Ministro dell'interno. Ove il Ministero dell'interno rilevi nel regolamento violazioni di legge o un grave *vulnus* al principio della competizione democratica, convoca immediatamente gli organizzatori delle elezioni primarie interessati per le necessarie modifiche, eseguite le quali lo trasmette senza ritardo alle prefetture-uffici territoriali del Governo.

3. A richiesta degli organizzatori delle elezioni primarie, i sindaci dei comuni sono tenuti a concedere l'uso di locali comunali e, ove occorra, di edifici scolastici per l'istituzione di almeno un seggio, nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, e di almeno due seggi, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, nonché di un seggio aggiuntivo per ogni ulteriore aliquota di 15.000 abitanti o frazione di tale numero ».

7. I commi 2 e 3 dell'articolo 18-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dai seguenti:

«2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere entro il trentesimo giorno successivo alla data della prima seduta della Camera dei deputati della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14. In tali casi, la presentazione della lista deve essere

sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un candidato capolista e da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità superiore ».

8. Al comma 1 dell'articolo 19 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « e fino ad un massimo di dieci collegi plurinominali » sono soppresse.

9. All'articolo 31 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Sulle schede l'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3. I contrassegni delle liste collegate appartene-

nenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale. Con le stesse modalità previste per i contrassegni delle liste collegate in coalizione sono riprodotti sulle schede i contrassegni, in numero non superiore a cinque, delle liste non coalizzate che siano espressione di più forze politiche associate, ciascuna delle quali costituita in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere dall'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi o almeno da dodici mesi antecedenti la data di presentazione delle liste. Sulle schede sono altresì riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a sinistra, il nome e il cognome del relativo candidato capolista nel collegio plurinomiale. A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali su cui l'elettore scrive di suo pugno i nomi dei candidati per cui intende esprimere la propria preferenza, compreso eventualmente quello del capolista. Per le liste singole con più di un contrassegno, le due linee orizzontali per l'espressione delle preferenze sono riportate in basso a destra del riquadro relativo alla lista stessa »;

b) il comma 2-*bis* è abrogato.

10. L'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 83. — 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non

collegate, e individua la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;

3) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

4) procede al riparto dei seggi tra le coalizioni di liste di cui al numero 2) e le liste di cui al numero 3) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi, in misura superiore al 37 per cento dei voti validi, abbia conseguito almeno 330 seggi;

6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 2), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una

delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

7) procede, qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, al riparto, per ciascuna coalizione di liste, dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna delle liste di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3) sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

8) procede quindi, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3) divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi moltiplica ciascuno degli indici per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera

dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o alla singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o alla singola lista eccedentaria sono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del

quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

9) procede quindi, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente, l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste

abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria sono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. Qualora la coalizione di liste, almeno una delle quali abbia conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi, o la singola lista, che abbia ottenuto voti validi in misura superiore al 37 per cento non abbia già conseguito almeno 330 seggi, viene ulteriormente attribuito ad essa il numero di seggi necessario per raggiungere tale cifra. In tale caso l'Ufficio centrale nazionale assegna 330 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 330, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

3. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi, in misura inferiore al 37 per cento ma superiore al 32 per cento degli stessi, non abbia già conseguito la maggioranza assoluta dei seggi, ad essa viene attribuito il numero ulteriore di 26 seggi al fine di favorire la governabilità. In tale caso l'Ufficio centrale nazionale assegna il totale dei seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per tale numero di seggi, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

4. L'Ufficio centrale nazionale procede poi, nei casi di cui ai commi 2 e 3, a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre coalizioni di liste e le singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale

fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per il totale dei restanti seggi, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare alla singola lista ovvero alle liste di ciascuna coalizione che hanno superato il 3 per cento dei voti validi calcolati su base nazionale. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto avendo superato il 3 per cento dei voti validi su base nazionale. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio centrale nazionale procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, non inferiore al 37 per cento, ovvero per la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi, in misura inferiore al 37 per cento ma superiore al 32 per cento degli stessi, e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.

6. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, resta ferma l'attribuzione dei seggi disposta ai sensi del comma 1, numero 4).

7. L'Ufficio centrale nazionale comunica ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale è redatto verbale in duplice esemplare: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione ».

11. All'alinea del comma 1 dell'articolo 83-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « articolo 83, comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 83, comma 8 ».

12. Al comma 1 dell'articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: « a partire dal candidato capolista e successivamente » sono soppresse.

13. L'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« ART. 85. — 1. Ove un candidato sia presente in più collegi come capolista, risulta eletto nel collegio in cui la lista alla quale appartiene ha conseguito il seggio con il peggiore risultato rispetto agli altri collegi in cui era presente come capolista. In caso di parità di risultato tra più collegi, si procede mediante sorteggio ».

ART. 2.

(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).

1. All'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola « 14-*bis*, » è inserita la seguente: « 14-*ter*, »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Le eventuali dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-*bis* del

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, possono essere presentate esclusivamente da partiti o gruppi politici organizzati che presentino proprie liste in almeno tre regioni ».

2. Il comma 3 dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« 3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle Camere entro trenta giorni dalla data della prima seduta della Camera dei deputati della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi ».

3. Il comma 3 dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« 3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in *facsimile* i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a). I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3. Con le stesse modalità previste per i contrassegni delle liste collegate in coalizione sono riprodotti sulle schede i contrassegni, in numero non superiore a cinque, delle liste non coalizzate che siano espressione di più forze politiche associate, ciascuna delle quali costituita in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere dall'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi o almeno da dodici mesi antecedenti la data di presentazione delle liste. A destra dei contrassegni sono riportate due linee oriz-

zontali per l'espressione delle preferenze. Per le liste singole con più di un contrassegno, le due linee orizzontali per l'espressione delle preferenze sono riportate in basso a destra del riquadro relativo alla lista stessa ».

4. Il comma 1 dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« 1. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Ogni elettore può altresì esprimere fino a due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione di due preferenze, l'elettore deve scegliere candidati di sesso diverso ».

5. All'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

« 1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 6 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;

2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 6 per cento dei voti validi espressi »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Nelle coalizioni accedono alla ripartizione dei seggi soltanto le liste collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ».

6. L'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. – 1. L'ufficio elettorale regionale procede dapprima alla provvisoria at-

tribuzione dei seggi alle coalizioni di liste e alle singole liste di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b*), in base alla cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b*), per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

2. L'ufficio elettorale regionale verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi abbia ottenuto nell'ambito della circoscrizione almeno il 37 per cento del totale dei voti validi espressi nella medesima circoscrizione. L'ufficio verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista abbia conseguito almeno il 52 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.

3. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 del presente articolo abbia dato esito positivo, l'ufficio elettorale regionale individua, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b*), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste am-

messe al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b*), numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4. Nel caso in cui la verifica di cui al primo periodo del comma 2 abbia dato esito positivo e quella di cui al secondo periodo del medesimo comma 2 abbia dato esito negativo, l'ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi l'ulteriore numero di seggi necessario per raggiungere il 52 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.

5. Nel caso in cui entrambe le verifiche di cui al comma 2 abbiano dato esito negativo, ma la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi abbia comunque ottenuto almeno il 32 per cento dei voti validi espressi nell'ambito della circoscrizione, l'ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla singola lista un ulteriore numero di seggi, pari alla metà di quelli che sarebbero stati assegnati nel caso in cui la coalizione di liste o la singola lista avesse raggiunto la soglia del 37 per cento, con arrotondamento all'unità superiore.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano, rispettivamente, a condizione che la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi nell'ambito della circoscrizione abbia co-

munque ottenuto, rispettivamente, almeno il 37 per cento ovvero il 32 per cento del totale dei voti validi espressi in ambito nazionale.

7. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 2, 4 e 5, resta ferma l'attribuzione dei seggi in misura proporzionale ai voti validi ottenuti da ciascuna lista che ha superato la soglia del 3 per cento.

8. I restanti seggi sono ripartiti tra le altre coalizioni di liste o singole liste. A tale fine, l'ufficio elettorale regionale divide il totale delle cifre elettorali delle coalizioni di liste o delle singole liste per il numero dei seggi restanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste e alle singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.

9. Per ciascuna coalizione l'ufficio elettorale regionale procede al riparto dei seggi a essa spettanti ai sensi dei commi 4, 5 e 8. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera *b*), numero 1), per il numero dei seggi a essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per quest'ultimo quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.

10. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista in ragione del numero di preferenze ottenuto da ciascun candidato in ordine decrescente.

11. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano un'eguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio ».

ART. 3.

(Abrogazione).

1. L'articolo 1 della legge 6 maggio 2015, n. 52, è abrogato.

PAGINA BIANCA



17PDL0050170